

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Stefano Tonini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 25 agosto 2020 n. 88.20 Chiasso, finti rifugiati e delinquenti: basta!

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 25 agosto u.s., con la quale vengono posti alcuni quesiti concernenti i richiedenti l'asilo e i loro eventuali coinvolgimenti con le Forze dell'ordine ticinesi.

Premessa

Dal 1° marzo 2019, le procedure d'asilo in Svizzera vengono svolte in sei regioni. Ogni regione dispone di un Centro federale d'asilo (di seguito: CFA) con funzione procedurale (dove vengono presentate ed esaminate le domande d'asilo e nei quali di principio i richiedenti l'asilo rimangono per l'intera procedura) e fino a quattro centri federali d'asilo senza compiti procedurali (nei quali sono ospitate prevalentemente persone la cui procedura d'asilo rientra nel campo d'applicazione dell'accordo Dublino oppure la cui domanda d'asilo è stata respinta).

Una di queste è la "Regione Ticino e Svizzera Centrale" comprendente due centri federali: un CFA con funzione procedurale è sito a Chiasso ed uno senza funzione procedurale è provvisoriamente ubicato a Gloubenberg (Sarnen, OW). Il centro per richiedenti l'asilo di Chiasso può ospitare sino a 135 persone. A marzo 2020 è stato inoltre aperto il centro provvisorio Pasture, situato nel territorio dei Comuni di Balerna e Novazzano il quale conta fino a 220 posti letto. Tale centro resterà aperto fintanto che verrà edificato il nuovo e futuro edificio Pasture, il quale potrà ospitare, a partire da metà 2023, fino a 350 richiedenti l'asilo.

La competenza decisionale in merito alle domande d'asilo spetta alla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), la quale ha come compito prioritario quello di velocizzare la procedura d'asilo, esaminando e chiarendo quanto prima se la qualità di rifugiato ai sensi della Legge sull'asilo (LAsi) sia soddisfatta. In seguito, se sono necessari maggiori approfondimenti che si protraggono più a lungo di 140 giorni o in caso di una procedura ampliata, la SEM attribuisce ai Cantoni i richiedenti l'asilo secondo una chiave di riparto calcolata in base alla popolazione residente e alla presenza di un CFA sul territorio cantonale.

Anche la responsabilità per la gestione dei CFA spetta alla Confederazione, per il tramite della SEM. Come già indicato in precedenza, in questi luoghi vengono registrate le domande depositate dai richiedenti l'asilo, svolte le audizioni e gli accertamenti necessari.

Nell'ambito delle proprie mansioni, le quali hanno esclusivamente carattere procedurale e amministrativo, la SEM non può tuttavia svolgere funzioni di polizia: comportamenti lesivi dell'ordinamento penale, di leggi e ordinanze cantonali devono quindi essere contestualmente deferiti alle legittime autorità di polizia. D'altro canto, però, sono molteplici i provvedimenti di fiancheggiamento a tutela del territorio che sono stati presi dalla SEM per la "Regione Ticino e Svizzera Centrale" di Chiasso. Tra questi si menzionano in particolare il mandato di pattuglia attribuito ad una società privata di sicurezza che interviene sul territorio più volte al giorno – il quale tuttavia soggiace ad altra normativa legale rispetto a quanto sancito per le competenze di polizia e può quindi intervenire solo nei limiti delle misure di prevenzione e/o di interventi dissuasivi –, così come il costante contatto tra il servizio di sicurezza della SEM per la "Regione Ticino e Svizzera Centrale" di Chiasso con il Comando della locale polizia comunale e di riflesso, nell'ambito della collaborazione anche con il Reparto Mendrisiotto della Gendarmeria.

Prima di entrare nel merito dell'interrogazione va infine precisato come le cifre utilizzate per rispondere provengano dai rilevamenti della statistica criminale di polizia (SCP) per il Cantone Ticino. Essa viene allestita conformemente alle definizioni e modalità di computo unificate a livello nazionale e ha per oggetto i fatti penalmente rilevanti registrati dalla Polizia e trasmessi, a conclusione dell'inchiesta, al Ministero pubblico. A tale proposito è bene evidenziare che i dati registrati nella SCP non forniscono alcuna indicazione in merito all'esito attinente a ogni evento di reato censito dalle forze dell'ordine nel corso di un determinato anno civile (decreto di non luogo a procedere, decreto di abbandono, condanna, assoluzione), in quanto in generale la conclusione del relativo procedimento penale avviene negli anni successivi. Ciò significa che vi è la possibilità che non tutti i reati rilevati dalla Polizia e confluiti nella statistica siano poi giudicati adempiuti dalle autorità giudicanti. A questo proposito è inoltre bene precisare che le statistiche concernenti le condanne penali, pubblicate anche dall'Ufficio federale di statistica, non permettono l'estrapolazione di dati relativi ai soli richiedenti l'asilo.

Da rilevare altresì che la questione concernente la gestione di richiedenti l'asilo è costantemente portata all'attenzione delle autorità federali nell'intento di trovare delle soluzioni ragionevoli al riguardo. Nei mesi di aprile e maggio sono nuovamente stati interpellati sia la Consigliera federale Karin Keller-Sutter sia il Segretario di Stato Mario Gattiker suggerendo di rivedere l'impostazione di collocamento di persone recalcitranti di competenza federale come pure cantonale in particolare tenendo conto delle circostanze eccezionali legate alla pandemia. Da parte loro sono state espresse delle rassicurazioni in tal senso soprattutto ritenuto come durante questo anno i flussi migratori per ovvie ragioni sono rimasti molto contenuti. È chiaro che le garanzie costituzionali e i diritti fondamentali non permettono la messa in isolamento *sine die* di una persona, pertanto sarà necessario che la Svizzera continui ad adoperarsi per creare le condizioni quadro che consentano l'efficace allontanamento di coloro che non possono vantare alcun diritto di soggiorno nel nostro Paese.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle singole domande.

1. Nell'ultimo anno, quanti sono stati gli interventi da parte dei vari corpi di polizia causati da richiedenti l'asilo?

Nel periodo tra il mese di aprile 2019 e il mese di aprile 2020 vi sono stati 181 interventi da parte delle Forze dell'ordine ticinesi. Si precisa che il numero degli interventi è a titolo indicativo.

2. Nell'ultimo anno, quanti e quali reati hanno commesso i richiedenti l'asilo sul suolo cantonale?

Si tratta prevalentemente dei seguenti reati: taccheggio, furto, danneggiamento, rissa, violenza contro funzionari, minaccia, vie di fatto, ricettazione, aggressione, disturbo alla quiete, ubriachezza molesta e insudiciamento del suolo pubblico. Per i motivi esposti nella premessa, non è per contro possibile indicare quanti reati siano stati commessi dai richiedenti l'asilo.

3. Quanti sono stati, nell'ultimo anno, i richiedenti l'asilo che hanno commesso ripetutamente reati? Quanti reati in media per ogni richiedente l'asilo?

Come già indicato nella premessa, non è possibile stabilire quanti richiedenti l'asilo hanno commesso ripetutamente dei reati e quanti reati sono stati commessi in media da un richiedente l'asilo. Si stima che, sulla totalità, un terzo di essi sia recidivo.

4. Qualora un richiedente l'asilo mostri un comportamento irrispettoso come quelli sopra descritti o addirittura commetta dei reati, quali provvedimenti si possono prendere? La Confederazione adotta qualche misura rieducativa e/o deterrente presso i suoi centri?

In caso di commissione di reati penali, nei confronti di tutti i richiedenti l'asilo presenti sul territorio cantonale (e non solo di quelli collocati al CFA di Chiasso) vengono adottati i provvedimenti necessari previsti dalla legislazione in materia penale, i quali includono la denuncia al Ministero pubblico e, se del caso, anche l'arresto.

In ambito amministrativo, possono inoltre essere adottate determinate misure. Nel caso in cui un richiedente l'asilo (la cui domanda è quindi ancora pendente) commettesse un crimine, in presenza di una condanna da parte dell'autorità penale, la Sezione della popolazione può ordinare una carcerazione preliminare ex art. 75 LStrl, onde garantire che durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, il richiedente l'asilo non possa compiere ulteriori reati penali.

In aggiunta, conformemente all'art. 74 LStrl, la Polizia cantonale può imporre ad uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se esso perturba o mette in pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici.

Nell'ambito del proprio mandato istituzionale e limitatamente ai richiedenti che alloggiano presso il Centro federale di Chiasso la SEM può, se colti in flagranza di turbativa e/o disturbo della quiete all'esterno della struttura di accoglienza, farli rientrare nei loro relativi alloggi e prendere i provvedimenti sanzionatori consentiti dalla LAsi e dalle relative Ordinanze, che si concretizzano però unicamente in misure disciplinari amministrative. In taluni casi possono eventualmente essere ordinati degli spostamenti di alloggio di richiedenti ma solo e unicamente qualora ciò non comprometta il celere disbrigo qualitativo procedurale, ai sensi di un perfetto adempimento della LAsi.

Oltre a ciò, qualora i richiedenti l'asilo vengano attribuiti al Cantone Ticino, giusta l'art. 83 cpv. 1 lett. h e i LAsi l'autorità cantonale competente ha la facoltà di rifiutare, ridurre o sopprimere parzialmente o totalmente le prestazioni di aiuto sociale, segnatamente nel caso in cui il richiedente l'asilo esponga a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, oppure sia perseguito penalmente o sia oggetto di una condanna penale.

Ad ogni buon conto, si evidenzia come la collaborazione con il Centro federale sia molto buona. Ci sono dei consolidati canali di scambio informativo (elettronici e non), degli incontri specifici tra gli addetti alle misure di sicurezza di polizia nonché strategici tra direzione della regione Ticino e Svizzera Centrale e tutte le autorità interessate.

5. Nel caso di una richiesta d'asilo pendente, a fronte di questi comportamenti la stessa può essere negata? Se no, quali sono le condizioni o i reati che comportano un diniego della richiesta?

Comportamenti lesivi dell'ordinamento penale, come indicato sopra, vengono contestualmente deferiti alle legittime autorità di polizia. L'ordinamento penale svizzero e le relative leggi e ordinanze cantonali permettono altre misure più incisive e determinanti per la tutela del territorio. Questo tuttavia esula dal campo di manovra e dal ruolo procedurale e amministrativo che è invece attribuito alla SEM. Come difatti già precedentemente esposto, la SEM non svolge compiti di polizia, bensì si preoccupa di portare a termine in modo rapido la procedura d'asilo, al fine di poter determinare quanto prima il diritto consolidato o meno del diretto interessato alla presenza sul suolo elvetico e di garantirne, se del caso, un celere rinvio dal territorio.

La LAsi determina le condizioni per cui una domanda d'asilo possa essere accolta o meno. Ai sensi dell'art. 53 LAsi non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per aver commesso atti riprensibili (lett. a), che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta (lett. b), oppure nei confronti del quale sia stata ordinata una decisione di espulsione (lett. c). Per costante prassi e giurisprudenza, si intendono come atti riprensibili i reati punibili secondo il diritto penale svizzero con una pena detentiva superiore ai tre anni. La SEM applica quanto menzionato di legge in stretta collaborazione con tutte le autorità penali competenti, segnatamente con l'Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

6. Nell'ultimo anno quanti sono stati i richiedenti l'asilo presenti in Ticino che sono stati trasferiti in strutture per la carcerazione amministrativa?

Nel 2019, le persone nel contesto asilo oggetto di carcerazione amministrativa ai sensi degli artt. 75 e segg. della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20) sono state 35, di cui 21 con precedenti per violazione dell'ordine pubblico. Per contro, nel 2020 fino al 15 settembre u.s., sono state ordinate 14 carcerazioni amministrative a persone afferenti all'ambito dell'asilo, di cui 7 avevano precedenti per violazione dell'ordine pubblico.

Al riguardo si precisa che lo scopo della carcerazione amministrativa ai sensi della LStrI non è quello di sanzionare coloro che violano l'ordine pubblico, ciò che compete esclusivamente all'Autorità giudiziaria penale, bensì a indurre i richiedenti l'asilo respinti a voler collaborare con le Autorità preposte e a garantire il loro allontanamento dalla Svizzera. Si osserva che questa misura coercitiva può essere pronunciata per una durata massima di 18 mesi.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta a complessivamente a 9 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

Copia:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch)
- Segreteria generale del DI (di-sg.ap@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch)
- Sezione del sostegno sociale (dss-sdss@ti.ch)